

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 347

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006

Norme sulla inviolabilità del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La gravemente confusa situazione di scontro politico che rischia di degenerare in un esiziale contrasto a livello delle istituzioni, eletto a strumento di lotta di parte, consiglia di adottare norme che pongano al riparo da esse il Presidente della Repubblica.

Con il presente disegno di legge costituzionale si esplicita con norma espressa il

«privilegio» dell'inviolabilità del Capo dello Stato *durante munere*, confortato da ampia dottrina e già consolidata per via interpretativa, come nel noto caso: «Scalfaro *in re SISDE*» e come già previsto per via espressa o interpretativa nella massima parte degli Stati ed esemplificatamente nella Repubblica francese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. All'articolo 90 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Durante la sua permanenza nella carica, il Presidente della Repubblica non può esser assoggettato a indagini o inchieste, anche parlamentari, né può promuoversi o esercitarsi nei suoi confronti azione penale, civile, amministrativa o disciplinare, né egli può esser sottoposto a procedimenti giudiziari di qualunque natura o a procedimenti disciplinari per gli atti compiuti al di fuori delle proprie funzioni, anche prima dell'assunzione dell'ufficio.

Se le indagini, le inchieste o i procedimenti abbiano avuto inizio prima della assunzione dell'ufficio, essi sono sospesi di pieno diritto, a pena di nullità assoluta.

Per gli atti compiuti fuori dell'esercizio delle sue funzioni, anche prima dell'assunzione dell'ufficio, egli non può esser assoggettato, durante la sua permanenza nella carica, a nessuna misura restrittiva della libertà personale né a perquisizioni o sequestri.

I luoghi di residenza, anche non permanente, del Presidente della Repubblica sono inviolabili».

